

**SCHEMA CONTRATTO**

**DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 32<sup>ND</sup>**

**SYMPOSIUM & ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR**

**CERAMICS IN MEDICINE, BIOCERAMICS 32**

**BANDO DI GARA CIG 7934188B0E - CUI 80054330586201900335**

TRA

l'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (nel seguito per brevità "ISTEC-CNR") con sede in via Granarolo 64 -

48018 FAENZA, C.F. n. 80054330586 e P. IVA n. 02118311006, rappresentata ai

fini del presente atto dalla Dott.ssa Anna TAMPIERI domiciliata per la carica presso

l'Istituto stesso, in virtù dei poteri attribuiti in qualità di direttrice di Istituto nominata

con provvedimento del DG CNR n. 007 Prot. 0004732 del 26 gennaio 2016

E

la Ditta \_\_\_\_\_ di seguito chiamata "Ditta", partita IVA

\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ e residente in

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO

- che nella riunione dell'International Advisory Board tenutasi a Nagoya (Giappone)

nel 2018, l'ISTEC-CNR è stato selezionato quale soggetto incaricato

dell'organizzazione e gestione del Congresso Scientifico "BIOCERMICS 2020 - 32<sup>th</sup>

*Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in*

*Medicine*" che si terrà dal 20 al 23 ottobre 2020;

- che con decisione di contrattare n. 166 del 06/06/2019 è stato ritenuto opportuno e

cautelativo per l'ISTEC-CNR indire una gara a procedura aperta ai sensi degli artt.

60, 95, 164, comma 2 e 173 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016;

- che in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara sulla G.U. dell'Unione

Europea Serie \_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

- che la Commissione incaricata dell'apertura offerte ed aggiudicazione, nominata in

data \_\_\_\_\_ con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ a firma della direttrice dell'ISTEC-

CNR, nella riunione conclusiva del \_\_\_\_\_ ha aggiudicato la concessione alla

Ditta;

- che con lettera prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ a firma della direttrice

dell'ISTEC-CNR, la Ditta è stata riconosciuta aggiudicataria della concessione in

questione;

- che la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta nel bando di gara ai fini

della stipula del presente contratto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART.1 PREMESSE E ALLEGATI** - Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'Allegato "A" (Offerta economica), l'Allegato "B" (Offerta tecnica) presentate dalla Ditta.

**ART.2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE** – Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di organizzazione e gestione del 32<sup>nd</sup> Symposium & Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine, BIOCERAMICS 32 – Venezia 20-23 ottobre 2020; Codice CPV: 79952100-3.

**ART.3 – LUOGO DI ESECUZIONE** – Il servizio di cui alla concessione in oggetto deve essere svolto prevalentemente a Venezia, .....

**ART.4 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO** – Il rapporto contrattuale è

disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente contratto:

- dall'offerta economica presentata dalla Ditta (allegato "A");

- dall'offerta tecnica presentata dalla Ditta (allegato "B");

- dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

- dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. e i (circolare CNR n. 5/2011, Prot. AMMCNTCNR N. 0007832 del 26/01/2011);

- dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 (in materia di protezione dei dati personali);

- patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190;

- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti e obbligazioni per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

#### **ART.5 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA CONCESSIONE - Le**

caratteristiche tecniche generali oggetto della concessione sono meglio descritte nei documenti di Gara e nell'offerta Tecnica della Ditta (allegato "B").

#### **ART.6 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO -**

Sono a carico della Ditta, tutti i rischi del servizio, compreso il rischio operativo di gestione e finanziario per l'incertezza del costo effettivo e definitivo dello stesso, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'ISTEC-CNR, che non avrà nessun rischio finanziario di organizzazione del congresso in oggetto. Sono, altresì, a carico

della Ditta tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura comprese le spese del contratto, senza diritto di rivalsa nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli addetti contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della concessione.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

**ART.7 – DURATA** - Il contratto avrà durata fino al 30 aprile 2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**ART.8 – CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER SUPPORTO TECNICO-**

**SCIENTIFICO** – La Ditta si obbliga a corrispondere all'ISTEC-CNR, un contributo al netto di IVA corrispondente al rialzo del ..... % offerto in sede di gara delle entrate derivanti dalla quote di iscrizione, dalle sponsorizzazioni e dalle quote della cena sociale, entro il 31 gennaio 2021 in unica soluzione quale contributo per il supporto tecnico-scientifico fornito dall'ISTEC-CNR. Il pagamento del contributo deve essere corrisposto a seguito di emissione di fattura elettronica da parte dell'ISTEC-CNR.

**ART.9 – GARANZIA DEFINITIVA** - Contestualmente alla firma del presente atto, la Ditta ha presentato una garanzia nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo presunto della concessione (secondo le disposizioni dell'art. 103 del d.lgs. n.

50/2016) nella forma di fidejussione bancaria/polizza assicurativa N. \_\_\_\_\_ rilasciata

in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_. Detta garanzia è

prodotta nelle forme richieste e precisamente prevede la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro

quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ISTEC-CNR.

#### **ART.10 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE**

**ASSICURATIVE** – Qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio oggetto

della presente concessione è e resta interamente a carico della Ditta. Nell'ambito

della responsabilità inerente l'esecuzione del servizio, oltre alla responsabilità meglio

descritte nel presente contratto e nei documenti di gara è compresa:

- la responsabilità per eventuali danni cagionati ai beini dell'ISTEC-CNR;

- la responsabilità per gli infortuni del personale della Ditta addetto all'esecuzione

del servizio;

- la responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi, all'ISTEC-CNR e al

personale di quest'ultimo, in proprio o tramite il proprio personale dipendente o

collaboratori nel corso dell'espletamento del servizio.

In particolare la Ditta esonera e manleva l'ISTEC-CNR per qualsiasi danno e

richiesta risarcitoria che dovesse prodursi a carico di qualsiasi terzo nel corso

dell'esecuzione del servizio. Le responsabilità sopra richiamate ed ogni altra forma di

responsabilità civile nei confronti di terzi sono coperte da polizza n. ....

emessa il ..... che la Ditta ha stipulato con oneri a proprio carico per tutta la

durata del contratto. L'esistenza della polizza richiamata al presente articolo è

condizione essenziale per l'esecuzione del contratto. La Ditta si impegna, pertanto,

a consegnare copia della stessa a semplice richiesta dell'ISTEC-CNR.

**ART.11 – PENALI** – Fatto salvo il diritto dell'ISTEC-CNR al risarcimento di eventuali ulteriori danni per le inadempienze e le violazioni che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'ISTEC-CNR si riserva, nell'ipotesi in cui la ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente contratto e dal capitolato d'onere fosse imputabile alla Ditta, di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento e qualificata a suo insindacabile giudizio, da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del dieci per cento del valore stimato della concessione. L'importo derivante dall'applicazione delle penali qualora non versato dalla Ditta con le modalità indicate dall'ISTEC-CNR sarà trattenuto sull'importo della garanzia, con obbligo di reintegrazione della stessa, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Resta, in ogni caso, salvo il diritto dell'ISTEC-CNR di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti.

**ART.12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE** - Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo deroghe nel presente contratto citate. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ditta e l'ISTEC-CNR saranno regolate in via esclusiva dinanzi al tribunale Ordinario di Roma.

**ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** - L'ISTEC-CNR ha diritto di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento riguardo i tempi di esecuzione del servizio;

- applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;

- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del proprio personale;

- sospensione del servizio da parte della Ditta senza giustificato motivo;

- rallentamento della fornitura del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'evento nei termini previsti dal contratto. In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta verranno riconosciuti a quest'ultima solo

gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accertata dall'ISTEC-CNR. La Ditta dovrà in ogni caso risarcire all'ISTEC-CNR qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza

della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà da parte dell'ISTEC-CNR di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà

riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'ISTEC-CNR e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo ottemperare all'esecuzione del servizio.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ISTEC-CNR procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni;

- è causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento, con immediata comunicazione al ISTEC-CNR ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

**ART.14 - RECESSO** – Fermo restando quanto disposto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'ISTEC-CNR può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili al concessionario: a) per motivi di pubblico interesse; b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà indicate dall'art. 1464 c.c. . La Ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, qualora l'ISTEC-CNR intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio in oggetto. L'ISTEC-CNR resta in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi remunerazione, indennizzo o risarcimento, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 12.

**ART.15 - SUBAPPALTO** - Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui agli artt. 174 e 105 del d.lgs. 50/2016 entro i limiti consentiti dalla legge e per le prestazioni preventivamente dichiarate in sede di gara.

**ART.16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO** – La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del d.lgs. 50/2016. Qualsiasi infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all'ISTEC-CNR.

**ART.17 – RESPONSABILI DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

I responsabili della corretta esecuzione del contratto sono individuati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del \_\_\_\_\_ e per la Ditta nella persona del \_\_\_\_\_. Il responsabile dell'esecuzione del contratto

comunica alla Ditta ogni dato relativo all'esecuzione del servizio, vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure eventualmente necessarie, cura la definizione e gestione del servizio e da comunicazioni delle eventuali varianti.

**ART.18 – SPESE ED ONERI FISCALI** - Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti il presente contratto sono a carico della Ditta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 27/12/1975 n. 790. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della Ditta.

**ART.19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI** - Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Faenza,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta

Per l'ISTEC-CNR

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto

Per la Ditta

Per l'ISTEC-CNR